



Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

Sottorubrica: Decisione

Data di pubblicazione: SHAB 09.02.2021

Numero di pubblicazione: BH07-0000002097

Ente di pubblicazione

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Disposizione secondo l'art. 153 vORC, DOVIZIA di Perrone Vitantonio

Organizzazioni interessate:

DOVIZIA di Perrone Vitantonio
CHE-286.705.584
Via San Gottardo 14a
6828 Balerna

Situazione iniziale:

Decisione secondo l'art. 153 vORC

Organo decisionale:

Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino
Via Tognola 7
6710 Biasca

Indicazioni giuridiche complementari:

nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi degli artt. 153 segg. della vecchia Ordinanza sul registro di commercio in vigore fino al 31 dicembre 2020 (vORC) avviata nei confronti di:

DOVIZIA di Perrone Vitantonio, Balerna (CHE-286.705.584),
ritenuto che

I. secondo l'art. 153a cpv. 1 vORC, se terzi comunicano all'ufficio del registro di commercio che un ente giuridico presumibilmente non dispone più di un domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio intima al titolare dell'impresa individuale di notificare per l'iscrizione, entro 30 giorni, un nuovo domicilio legale nel luogo di sede o di confermare la validità del domicilio legale iscritto. Conformemente all'art. 153a cpv. 2 lett. a vORC la diffida è fatta mediante lettera raccomandata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio. Se entro il termine impartito non è presentata alcuna notificazione o conferma, l'ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 153a cpv. 3 vORC). Secondo l'art. 153b cpv. 1 vORC se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio entro il termine impartito, l'ufficio del registro di commercio emana una

decisione circa la cancellazione dell'impresa individuale, l'ulteriore contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio, gli emolumenti e, se del caso, l'ammenda conformemente all'articolo 943 del vecchio Codice delle obbligazioni (vCO). Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un'ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 vCO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Secondo la cifra 4 dell'allegato all'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscosso un emolumento tra CHF 50.00 e 200.00;

II. lo scrivente ufficio è stato informato che l'ente giuridico in oggetto non disponeva più di un valido domicilio legale. Con lettera raccomandata del 26 novembre 2020, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, lo scrivente ufficio ha diffidato l'impresa individuale in oggetto a notificare un domicilio legale valido. La busta raccomandata con la lettera di diffida è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con la dicitura "il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato". Mediante pubblicazione nel FUSC del 4 gennaio 2021, è stato intimato al titolare di ripristinare la situazione legale entro 30 giorni. Questo termine è decorso senza che sia stata presentata una notificazione o una conferma della validità del domicilio legale. Di conseguenza l'impresa individuale in questione è da considerarsi priva di un valido domicilio legale nel luogo di sede e deve essere cancellata d'ufficio dal registro di commercio;

III. per la diffida è riscosso un emolumento pari a CHF 200.00. Ritenuto come la persona obbligata alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si sia in alcun modo manifestata e abbia quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggerle un'ammenda pari a CHF 300.00;

sulla base dell'art. 153b vORC, decide:

1. L'impresa individuale DOVIZIA di Perrone Vitantonio, Balerna, è cancellata d'ufficio dal registro di commercio.

2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:

DOVIZIA di Perrone Vitantonio, in Balerna, CHE-286.705.584, impresa individuale (Nr. FUSC 122 del 27.06.2019, Pubbl. 1004661601). L'impresa individuale è cancellata d'ufficio secondo l'art. 153b vORC, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato.

3. L'emolumento per l'iscrizione della cancellazione ammonta a CHF 30.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 200.00. Le spese amministrative ammontano a CHF 6.00 per le spese postali e CHF 30.00 per le pubblicazioni nel FUSC.

4. È inflitta un'ammenda di CHF 300.00 a carico di Vitantonio Perrone.

5. Gli emolumenti relativi all'iscrizione nel registro di commercio e alla diffida, nonché le spese amministrative e l'ammenda, pari ad un totale di CHF 566.00, sono posti personalmente a carico di Vitantonio Perrone.

6. Ritenuto come il titolare non sia domiciliato in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC (art. 153b cpv. 2 lett. b vORC).

7. La presente decisione è impugnabile dinanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione. Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 11.03.2021

Punto di contatto:

Ufficio del Registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca